

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3436-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE RESCAGLIO)

Comunicata alla Presidenza il 16 aprile 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice
di procedura penale (n. 3436)

d'iniziativa del senatore MONTAGNINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
– della Giunta per gli affari delle comunità europee .	»	6
Disegno di legge, d’iniziativa del senatore Montagnino e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 3436 è volto a modificare la disciplina contenuta nell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di scelta del personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti processuali. La disposizione vigente prescrive, al riguardo, che l'autorità giudiziaria, quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato per la redazione del verbale con stenotipia o altro strumento meccanico, per la trascrizione dello stesso, ovvero per la trascrizione di riproduzioni fonografiche, ne fa richiesta al capo dell'ufficio giudiziario affinché provveda alla scelta del personale idoneo. A tal fine il capo dell'ufficio giudiziario può stipulare contratti trimestrali, prorogabili per un periodo non superiore ad un anno con imprese di servizi specialistici, aventi sede, di regola, nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario medesimo. I contratti sono stipulati anche in deroga alle disposizioni previste dalla legge di contabilità generale dello Stato.

Il ricorso a personale esterno per l'assistenza operativa alle operazioni di registrazione fonografica e trascrizione dei nastri ai sensi della disposizione sopra richiamata è stato oggetto di una apposita circolare della direzione generale degli affari civili e delle libere professioni che, in data 24 luglio 1990, ha impartito apposite istruzioni per l'attuazione della norma in questione, anche con l'intento di assicurare uniformità di indirizzo nella predetta materia. In particolare, si è chiarito che la scelta dell'impresa contraente va individuata espletando una indagine di mercato la più ampia possibile, acquisendo almeno tre preventivi, nonché il parere di congruità da parte dell'ufficio tecnico erariale. Per quanto riguarda, poi, le

modalità con le quali si procede alla quantificazione dei necessari stanziamenti, sono le Corti d'appello ad indicare il rispettivo fabbisogno annuale. Si procede all'erogazione delle somme, normalmente, in due successive *tranches* semestrali.

Il testo definito dalla Commissione ha tenuto conto dell'esigenza di pervenire ad un adeguamento della normativa vigente che conferisse maggiore continuità nel tempo alle prestazioni convenzionalmente stabilite, dando la possibilità soprattutto ai giovani operatori del settore di perfezionare i requisiti di professionalità richiesti per l'espletamento dei servizi di documentazione dell'attività processuale al fine di assicurare sia un miglioramento dello *standard* del servizio reso, sia prospettive occupazionali meno incerte rispetto a quanto non avvenga nella situazione attuale.

In particolare il nuovo testo dell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede che, qualora l'Autorità giudiziaria rilevi l'esigenza di avvalersi di personale estraneo all'amministrazione per la documentazione degli atti processuali nei casi previsti dagli articoli 135, comma 2, 138, comma 2, e 139, comma 4, del codice di procedura penale, essa ne fa richiesta al capo dell'ufficio giudiziario che, a tal fine, è autorizzato a stipulare il relativo contratto per un periodo non superiore ad un anno con imprese di servizi specialistici aventi sede, di regola, nel circondario in cui si trova l'ufficio giudiziario o in un circondario limitrofo. Il contratto può essere prorogato fino ad un massimo complessivo di due anni.

Ai contratti in questione si applicheranno le disposizioni dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 320 del 1987, convertito dalla legge n. 401 dello stesso anno - solu-

zione che non pone problemi di compatibilità con la normativa europea in considerazione della specificità della materia - e la scelta dell'impresa contraente dovrà avvenire con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riferita al prezzo di trascrizione per pagine e per ora di registrazione, previa valutazione da parte del capo dell'ufficio, anche se del caso sulla scorta di parere tecnico, dell'idoneità dell'impresa, con riferimento ai termini di consegna e alla conformità della trascrizione ai supporti magnetici, nonché all'affidabilità del personale in relazione ai doveri di segretezza e di riserbo. La scelta dell'impresa con cui stipulare il contratto dovrà avvenire tra almeno tre ditte operanti nel settore e il capo dell'ufficio giudiziario sarà autorizzato a richiedere informazioni, anche nel corso del contratto, ad enti pubblici deputati al controllo sull'attività di impresa con riguardo anche all'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti del personale dipendente - anche al fine di evitare il ricorso a forme di «lavoro nero» che, oltre a determinare una situazione di con-

correnza sleale fra le imprese, integrano una gravissima ed inaccettabile lesione dei diritti di ciascun lavoratore -, mentre il parere sulla congruità della spesa rimarrà di competenza dell'ufficio tecnico erariale. Agli uffici giudiziari, per i quali si prevede un importo di spesa inferiore ai cento milioni annui, è peraltro attribuita la facoltà di avvalersi direttamente di imprese che sono già state valutate positivamente da altri uffici giudiziari.

La Commissione ha infine approvato, dopo che esso era stato accolto dal rappresentante del Governo, un ordine del giorno che, in un'ottica di più ampio respiro, impegna il Governo ad assumere rapidamente ogni opportuna iniziativa al fine di riferire il servizio di documentazione dell'attività processuale, mediante gli strumenti della fonoregistrazione e della stenotipia, e di relativa trascrizione direttamente all'Amministrazione, dotando gli uffici giudiziari del personale tecnico e delle attrezzature necessari.

RESCAGLIO, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

sul disegno di legge

12 gennaio 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando che la locuzione «imprese specializzate estranee all'amministrazione dello Stato» potrebbe non essere univoca: va chiarito, in particolare, se sono compresi o meno i casi di partecipazione proprietaria, anche non di controllo, da parte dello Stato.

su emendamenti

23 febbraio 1999

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

sul disegno di legge

3 febbraio 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

(Estensore: FERRANTE)

su emendamenti

23 febbraio 1999

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: BESOSTRI)

3 febbraio 1999

Rilevando come in relazione all'attribuzione dell'incarico della registrazione e della trascrizione dei verbali di udienza a soggetti privati si ponga l'esigenza di definire criteri idonei a tutelare la riservatezza, principio riconosciuto dall'Unione europea, sul disegno di legge la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

La Giunta chiede la pubblicazione del presente parere, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MONTAGNINO

Art. 1.

1. L'articolo 51 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - *(Personale tecnico per la fonoregistrazione e trascrizione dei verbali di udienza)*. - 1. Quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico o di imprese specializzate estranee all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135, comma 2, 138, comma 2, e 139, comma 4, del codice, l'autorità giudiziaria ne fa richiesta al capo dell'ufficio giudiziario perchè provveda alla scelta dei soggetti idonei.

2. Al fine indicato nel comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario è autorizzato a stipulare il relativo contratto di durata almeno biennale con imprese di servizi specialistici.

3. Ai contratti si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti di servizi, anche in caso di contratti di importo inferiore alla soglia di applicazione.

4. I contratti, fermo restando lo svolgimento di una prequalifica discrezionale, devono essere aggiudicati con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con i criteri seguenti:

a) qualità del servizio prestato, con particolare riferimento ai termini di conse-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico:*

«Art. 51. - *(Personale tecnico per la fonoregistrazione e trascrizione dei verbali di udienza)*. - 1. Identico.

2. Al fine indicato nel comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario è autorizzato a stipulare il relativo contratto, di durata **non superiore ad un anno**, con imprese di servizi specialistici **aventi sede, di regola, nel circondario o in un circondario limitrofo. Il contratto può essere prorogato fino ad un massimo complessivo di due anni.**

3. Ai contratti **stipulati ai sensi del comma 2** si applicano le disposizioni **dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401. La scelta dell'impresa contraente deve avvenire con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riferita al prezzo di trascrizione per pagine e per ora di registrazione, previa motivata valutazione da parte del capo dell'ufficio, anche se del caso sulla scorta di parere**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

gna del materiale trascritto ed alla sua conformità rispetto al supporto magnetico registrato;

b) prezzo della trascrizione per pagina e per ogni ora di registrazione».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tecnico, dell' idoneità dell'impresa, con riferimento ai termini di consegna e alla conformità della trascrizione ai supporti magnetici, nonché all'affidabilità del personale in relazione ai doveri di segretezza e di riserbo.

4. La scelta deve avvenire tra almeno tre ditte operanti nel settore. Il capo dell'ufficio giudiziario è autorizzato a richiedere informazioni, anche nel corso del contratto, ad enti pubblici deputati al controllo sulle attività di impresa, con particolare riguardo all'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali del personale dipendente. Il parere sulla congruità della spesa è espresso dall'ufficio tecnico erariale competente.

5. Agli uffici giudiziari per i quali si prevede un importo di spesa inferiore a cento milioni l'anno è data facoltà di avvalersi direttamente di imprese che sono già state valutate positivamente da altri uffici giudiziari».

